

**Condizioni Generali di Vendita impianti automatici pubblicate sul sito [www.saf-fro.it](http://www.saf-fro.it)****1. PREAMBOLO**

Le presenti Condizioni Generali sono applicabili all'ordine effettuato dall'acquirente, tranne il caso che vengano modificate da un accordo specifico accettato per iscritto da entrambe le parti.

**2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO**

2.1. Il contratto si ritiene perfezionato quando l'acquirente, su ricevimento dell'offerta scritta da parte di FRO-AIR LIQUIDE Welding Italia S.p.A. (di seguito FRO), abbia comunicato per iscritto l'accettazione della stessa.

2.2. Fatta salva ogni diversa indicazione nelle Condizioni Particolari, l'offerta proveniente da FRO conserverà efficacia per un termine massimo di 30 giorni dalla data in cui essa è stata formulata, così come risultante nelle Condizioni Particolari (indipendentemente da quando essa sia stata portata a conoscenza dell'acquirente). Decorso detto termine senza che FRO abbia ricevuto un'accettazione scritta, l'offerta dovrà intendersi automaticamente decaduta senza necessità di revoca espressa. Tuttavia, qualora l'accettazione dell'acquirente dovesse pervenire a FRO oltre detto termine, quest'ultima avrà la facoltà di darvi o meno esecuzione, dandone avviso scritto all'acquirente.

2.3. Successivamente all'accettazione del cliente, qualsivoglia annullamento d'ordine da parte del cliente darà diritto a FRO di trattenere gli acconti già ricevuti e di richiedere il pagamento di una penale nella misura che, sommata ai predetti acconti, non superi il 50% del corrispettivo complessivo dell'ordine, destinata a compensare le conseguenze pregiudizievoli di un tale annullamento. E' fatta comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore.

**3. PREZZI**

3.1. Il corrispettivo/prezzo dell'ordine sarà quello indicato nelle Condizioni Particolari.

3.2. Salvo sia diversamente stabilito nelle Condizioni Particolari, i prezzi dovranno intendersi al netto di tasse ed imposte, spese di trasporto e di installazione

3.3. Ove l'acquirente, successivamente alla perfezione del contratto, richieda delle variazioni rispetto a quanto previsto nell'offerta e dallo stesso accettato, e FRO acconsenta a dette variazioni, il prezzo sarà corrispondentemente maggiorato secondo gli accordi specificamente raggiunti dalle parti.

3.4. La fornitura e il prezzo non comprendono quanto indicato nelle Condizioni Particolari come escluso e comunque non comprendono i seguenti materiali o servizi:

- a. opere civili e di fondazione che vengano eventualmente ritenute necessarie da FRO per l'installazione delle macchine;
- b. allacciamenti primari necessari secondo le indicazioni di FRO e normative in vigore;
- c. impianto di distribuzione gas e tubi di gomma d'alimentazione macchina necessari secondo le indicazioni di FRO;
- d. tasselli per fissaggio al suolo del sistema meccanizzato;
- e. eventuali basamenti di supporto delle vie di corsa necessari secondo le indicazioni di FRO;
- f. camino d'espulsione fumi e tubazioni di collegamento tra macchina banco e filtro depolverante;
- g. sistemi di sollevamento ed eventuale manovalanza di supporto per montaggio e collaudo;
- h. materiali di uso e consumo necessari per montaggio e collaudo;
- i. collegamento tra quadro comando di alimentazione ed utenze (ove esso, per specifiche esigenze di installazione non si trovi a bordo macchina).

I materiali e/o servizi esclusi saranno pertanto messi a disposizione di FRO direttamente dall'acquirente a proprie spese ovvero, qualora l'acquirente ne faccia richiesta e FRO accetti, dalla stessa FRO che provvederà ad addebitarne i costi all'acquirente.

**4. CONSEGNA**

4.1. FRO adempirà l'obbligo di consegna della macchina mediante la messa a disposizione della stessa presso il proprio magazzino sito in Rivoli Veronese (Verona). A tal scopo, FRO avviserà l'acquirente, con almeno 10 giorni di preavviso, della data in cui la macchina sarà ivi messa a sua disposizione.

4.2. Al ricevimento della predetta comunicazione, l'acquirente avrà l'onere di indicare entro 2 giorni, anche telefonicamente, a FRO il luogo esatto in cui richiede che la macchina sia spedita. Ove l'acquirente non indichi, entro il termine prescritto, il luogo in cui vuole ricevere la macchina, si intenderà che lo stesso provvederà autonomamente al ritiro della stessa presso il magazzino di FRO, ritiro che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 7 giorni.

4.3. Qualora l'Acquirente rifiuti di ricevere la macchina dal vettore ovvero, a seconda dell'opzione prescelta ex art. 4.2, non provveda al ritiro della stessa presso il magazzino di FRO nei termini, resta comunque l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti previsti. FRO avrà diritto di pretendere dall'acquirente il risarcimento del danno per le spese di immagazzinaggio e conservazione della macchina nella misura di euro 2,00 al giorno per metro cubo occupato.

4.4. La consegna avverrà non più tardi del termine indicato nell'offerta. Qualora detto termine sia espresso in giorni, essi dovranno intendersi come giornate lavorative.

Il termine che non sia a data fissa decorrerà dalla data di ricezione da parte di FRO dell'accettazione dell'acquirente (i 31 giorni del mese di agosto non vengono comunque conteggiati).

4.5. Il termine indicato nelle Condizioni Particolari deve intendersi indicativo. FRO avrà pertanto la facoltà di prorogare a sua discrezione detto termine di 30 giorni.

4.6. Nel caso di richiesta di modifiche da parte dell'acquirente, che sia accettata da FRO (cfr. punto 3.3), il termine di consegna indicato nell'offerta potrà essere prorogato, per effetto degli oneri ulteriori a ciò conseguenti, nella misura concordata tra le parti.

**5. MONTAGGIO E COLLAUDO**

5.1. Il montaggio/installazione della macchina, che si concluderà con il collaudo, avverrà a cura di FRO, con proprio personale specializzato, entro il numero di giorni e con i costi indicati nelle Condizioni Particolari. I costi dell'installazione potranno essere interamente a carico dell'acquirente ovvero di FRO, secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari. I costi ivi indicati debbono intendersi al netto di IVA.

5.2. Qualora il montaggio/installazione della macchina dovesse prolungarsi oltre il tempo previsto nelle Condizioni Particolari, per ragioni non imputabili a volontà o negligenza di FRO, il costo per le giornate aggiuntive necessarie all'installazione sarà addebitato all'acquirente secondo le tariffe di cui al Listino Assistenza Tecnica di FRO vigente in quel momento. Saranno del pari addebitate all'acquirente anche le ulteriori e conseguenti spese di viaggio dei tecnici incaricati dell'installazione.

5.3. Al fine del corretto montaggio/installazione e funzionamento della macchina, l'acquirente avrà l'obbligo di assicurare determinate condizioni ambientali, fornire determinati servizi e porre in essere determinate condotte, secondo quanto previsto nell'art. 3.4 e nelle Condizioni Particolari.

5.4. Al termine dell'installazione della macchina, FRO effettuerà il collaudo ponendo in essere tutte le operazioni e prove indicate nelle Condizioni Particolari. L'acquirente dovrà poi sottoscrivere il documento di collaudo.

5.5. Il collaudo si intenderà positivamente concluso, ad ogni effetto contrattuale, qualora la macchina abbia superato le prove indicate nelle Condizioni Particolari e cioè sia in grado di effettuare tutte le operazioni ivi descritte e previste per la tipologia cui la macchina appartiene. Nessuna rilevanza assumerà al riguardo la mancata sottoscrizione del documento di collaudo da parte dell'acquirente.

5.6. L'acquirente prende atto che, qualora lo stesso si rifiuti di sottoscrivere il documento di collaudo, FRO sarà autorizzata a non porre in funzione la macchina. Per ragioni di sicurezza, l'acquirente non dovrà, in alcun caso, porre in uso l'impianto prima del collaudo, neppure invia sperimentale.

5.7. Successivamente al montaggio/installazione e collaudo, il personale FRO consegnerà all'acquirente la documentazione indicata nelle Condizioni Particolari.

5.8. L'acquirente assicura il pieno rispetto della normativa in tema di sicurezza dei locali ove la macchina dovrà essere installata. Si impegna pertanto risarcire gli eventuali danni cagionati ai tecnici FRO, a causa di violazioni di tali norme, e a tenere indenne FRO di ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare.

**Condizioni Generali di Vendita impianti automatici pubblicate sul sito [www.saf-fro.it](http://www.saf-fro.it)**

## 6. PAGAMENTO

- 6.1. I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze e con le modalità indicate nelle Condizioni Particolari.
- 6.2. Ogni rata e qualsiasi pagamento anticipato effettuati dall'acquirente è considerato come acconto e non costituisce sotto alcun profilo caparra.
- 6.3. Il mancato rispetto di una o più delle scadenze previste per i pagamenti darà diritto a FRO di pretendere l'immediato pagamento dell'intera somma complessivamente dovuta dall'acquirente in relazione del contratto, con decadenza dal beneficio del termine. FRO potrà inoltre sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni sino a che detto pagamento sia effettuato.
- 6.4. In ogni caso, il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, farà sorgere in capo all'acquirente l'obbligo di pagare a FRO gli interessi di mora, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

## 7. GARANZIA

- 7.1. La garanzia fornita da FRO si applica, nei limiti delle seguenti disposizioni, alla macchina nella sua interezza e a tutte le parti che la compongono riconosciute difettose a seguito di un difetto di fabbricazione, di montaggio o di materiale che possano imputarsi a FRO. La garanzia non si applica tuttavia alle parti sottoposte alla normale usura (quali, a titolo meramente esemplificativo, lampadine, fusibili, tubi passaggio corrente, ugelli, guaine, fasci, tubi, tubi flessibili, cavo di massa ecc.).
- 7.2. Per poter invocare il beneficio della garanzia, l'acquirente deve avvisare la FRO dei difetti che abbia riscontrato, per iscritto e senza indugio, comunque entro e non oltre 15 giorni dalla scoperta, fornendo tutte le informazioni riguardo gli stessi. L'acquirente deve inoltre fornire a FRO ogni agevolazione per procedere all'accertamento dei difetti e per porvi rimedio.
- 7.3. La garanzia non si applica ai vizi che risultassero causati dalla normale usura dei materiali, dall'uso scorretto della macchina o dalla sua collocazione in ambiente non idoneo (ad esempio, in un ambiente per il quale la macchina non era destinata), dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di manutenzione, da anomalie derivanti dall'impiego di parti di ricambio che non siano di origine FRO e/o dalla stessa autorizzati. La garanzia cesserà inoltre qualora l'acquirente effettuasse lui stesso o facesse eseguire da terzi, senza il consenso scritto di FRO, le riparazioni o modifiche sulla macchina e/o sulle sue parti.
- 7.4. Gli interventi effettuati ai sensi della garanzia non implicano il prolungamento della medesima.
- 7.5. Ricevuto l'avviso di cui al punto 7.2), FRO dovrà porre rimedio ai difetti riscontrati e coperti da garanzia nel modo che ritenga più opportuno, effettuando riparazioni od eventualmente sostituzioni di parti della macchina.
- 7.6. La durata della garanzia concessa da FRO, decorrente dalla data del collaudo positivamente conclusosi, è la seguente:
  - per gli impianti (generatori, alimentatori, macchina da taglio, attrezzature di posizionamento): 12 mesi o n. 1900 ore di tensione quadro macchina (il caso che si verifichi per primo);
  - per gli accessori (torce, pinze porta elettrodi, cannelli, riduttori, ecc.): 3 mesi o n. 480 ore di tensione quadro macchina (il caso che si verifichi per primo).
- 7.7. In caso di infortuni a persone o danni alle cose dovuti a difetti o vizi coperti da garanzia, FRO sarà responsabile nei soli limiti del prezzo pagato per la macchina. Nessun'altra somma, neppure a titolo di indennizzo, potrà essere pertanto alla stessa richiesta.
- 7.8. Nessun'altra garanzia oltre quella definita dal presente articolo è assicurata da FRO, in particolare di risarcimento danni per perdita d'esercizio o perdita di produzione.

## 8. RESPOSANBILITA' DELL'ACQUIRENTE PER VIZI E MAL-FUNZIONAMENTI

- 8.1. Preso atto della necessità di interfacciare un proprio computer con il sistema di controllo numerico installato da Fro sull'impianto, l'acquirente si impegna ad effettuare sul proprio computer controlli periodici nonché ad installare programmi antivirus aggiornati e, comunque, a porre in essere tutto ciò che sia necessario al fine di evitare l'infezione da VIRUS.

In caso di utilizzo da parte dell'acquirente di una chiavetta USB per il trasferimento dei programmi di lavoro dal computer dell'Acquirente al controllo numerico, la stessa dovrà essere destinata ad uso esclusivo dell'impianto e l'acquirente si impegna affinché siano copiati sulla chiavetta USB solo programmi destinati al funzionamento dell'impianto. L'acquirente si impegna altresì a verificare che la chiavetta USB non sia sporca di particelle ferrose nella parte che si inserisce nella presa USB del controllo numerico dell'impianto. In ogni caso Fro non sarà responsabile per vizi e/o malfunzionamenti causati dalla presenza di virus trasmessi dal computer dell'acquirente, da componenti informatici installati nel controllo numerico dall'acquirente ed incompatibili con lo stesso e/o a causa del cattivo utilizzo del controllo numerico da parte dell'acquirente.

## 9. RISERVA DI PROPRIETA'

- 9.1. FRO si riserva la proprietà della fornitura fino al pagamento totale del prezzo. I rischi di rovina e perimento della merce fornita incombono però sull'acquirente dalla consegna secondo quanto previsto dall'art. 4.1.

## 10. DOCUMENTI DESCRITTIVI

- 10.1. I pesi, le dimensioni, le capacità i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi e nell'offerta hanno carattere di indicazioni approssimative.
- 10.2. Qualsiasi disegno, catalogo o documento tecnico rimesso all'acquirente prima o dopo la conclusione del contratto, rimane di esclusiva proprietà di FRO e non potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza il consenso scritto di FRO. La violazione di tale obbligo darà diritto a FRO di richiedere il risarcimento del danno subito.

## 11. CONTROVERSIE

- 11.1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

## 12. MODIFICHE AL CONTRATTO

- 12.1. Le aggiunte e/o modifiche al contratto saranno valide ed efficaci solo se fatte in forma scritta.

Per accettazione: **FRO- AIR LIQUIDE Welding Italia S.p.A.**

\_\_\_\_\_

**L'acquirente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le clausole nn.2.3 (penale per annullamento ordine), 4.3 (risarcimento per mancato ritiro/ricevimento della macchina), 4.5 (proroga termine di consegna), 7.4-7.5 (limitazioni alla garanzia), 8 (responsabilità dell'acquirente per vizi e malfunzionamenti), 11 (foro competente) contenute nelle condizioni generali.**

Per accettazione: **FRO- AIR LIQUIDE Welding Italia S.p.A.**

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_